

- **entro l'area di cantiere, per i periodi strettamente necessari alla esecuzione delle rispettive lavorazioni, per le motivazioni citate in premessa, la circolazione dei veicoli dei frontisti e dei pedoni ivi residenti sia opportunamente regolamentata, vietata, deviata, regolata da movieri o da impianto semaforico, secondo le esigenze del caso e per il tempo strettamente necessario, nonché eliminati i parcheggi nel tratto in cui sono effettuate le lavorazioni di cantiere. In tal caso le misure per la disciplina della circolazione saranno adottate dal Direttore dei Lavori. Dovrà essere sempre assicurato il transito dei mezzi di soccorso.**

La regolare segnaletica occorrente sarà posta in opera a cura della ditta esecutrice dei lavori nel rispetto del Codice della strada, del relativo regolamento di Esecuzione ed in ottemperanza alle disposizioni del decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali e gli altri provvedimenti previsti dal D.L. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, che saranno apposti a cura e spese dell'impresa esecutrice dei lavori, la quale sarà responsabile di eventuali danni derivanti alla strada e ai terzi in dipendenza della presente.

La stessa verrà esposta all'Albo Pretorio comunale, pubblicata sul sito internet del Comune di Cavallino Treponti e inviata ai soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Codice della Strada entro i termini e con le modalità previste dall'art. 74 del regolamento di esecuzione.

I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno sanzionati a norma del D.L. n. 285 del 30.04.1992.

Gli agenti di Polizia della Strada di cui all'art. 12 del D.L. n° 285 del 30.04.1992, sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Ing. Andrea Gallimberti

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 31/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 15/11/2017.

IL MESSO COMUNALE



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730
e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it

